

POLICY OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Informazioni sul documento:

Approvato dal CDA del 15/06/2021

INDICE

1. Versione del documento	3
2. Obiettivo della Policy	4
3. Normativa di riferimento	5
4. Definizioni	5
5. Ambito di applicazione	7
5.1 Identificazione Soggetti Collegati	8
5.2 Tipologie di Operazioni	8
Operazioni di maggiore rilevanza	8
Operazioni di minore rilevanza	8
Operazioni a carattere omogeneo	8
Esenzioni e deroghe all'applicazione della disciplina	9
5.3 Deliberazione operazioni con Soggetti Collegati	10
5.4 Delibere assunte in casi di urgenza	11
5.5 Limiti alle attività di rischio	11
Limiti consolidati	11
Limiti individuali per le banche appartenenti al Gruppo Bancario	11
Modalità di calcolo	11
Casi di superamento	12
5.6 Segnalazioni prudenziali	12
6. Ruoli e responsabilità	12
6.1 Funzioni di controllo	13
7. Revisione della Policy	14
Allegato A	15

1. Versione del documento

Versione	Data di emanazione	Stato	Descrizione
2	15/06/2021	In vigore (presente versione)	Seconda Versione approvata dal CdA del 15/06/2021
1	17/12/2019	Abrogata	Prima Versione approvata dal CdA del 17.12.2019

2. Obiettivo della Policy

La presente Policy disciplina le modalità di individuazione ed approvazione delle operazioni con Soggetti Collegati, effettuate da Banca Etica (di seguito anche “Banca” o “Capogruppo”) e dalle Società Controllate del Gruppo, così come definiti all’interno della normativa di riferimento. Il Gruppo Banca Etica (di seguito anche “Gruppo”) ha stabilito regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi in fase deliberativa, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

La normativa vigente in tema di attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati intende presidiare il rischio legato alla inefficiente allocazione delle risorse a seguito di operazioni condotte per il tramite diretto o indiretto di taluni soggetti vicini ai centri decisionali del Gruppo. In tale contesto normativo, il Gruppo deve, pertanto, adottare apposite procedure deliberative, volte a preservare l’integrità dei processi decisionali, coerenti nella sostanza con quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza e proporzionate alla complessità e dimensione dell’intermediario, con presidi relativi al rispetto dei limiti prudenziali fissati nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza (differenziati in funzione delle diverse tipologie di Soggetti Collegati e proporzionali all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi) e più in generale di gestione di tutti i conflitti di interesse che possono manifestarsi nell’ambito dell’attività bancaria.

Valenza della Policy a livello di Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Etica ha deliberato di sottoporre le Controllate all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, a Banca Etica è riconosciuto il ruolo di referente della Banca d’Italia ai fini di vigilanza consolidata.

In qualità di Capogruppo, quindi, Banca Etica svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento rispetto alle Controllate, nel rispetto degli spazi di autonomia a queste concessi e garantiti.

La presente Policy definisce principi e linee guida alle quali le Controllate devono attenersi.

Responsabilità della Capogruppo:

- assicurare l’indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività delle controllate, a garanzia del corretto svolgimento della missione strategica e del rigore gestionale¹;
- integrare le attività di supporto e servizio, nei casi in cui sia possibile ottenere economie di scala e mettere a fattore comune le migliori competenze.

Responsabilità della Controllata:

- assicurare un completo e trasparente flusso di informazioni nei confronti della Capogruppo, fornendo con tempestività le informazioni richieste da quest’ultima ovvero, anche di propria iniziativa, le informazioni ritenute di rilievo ai fini della presente Policy;
- adeguare la normativa interna in coerenza con quanto disposto dalla Capogruppo, nonché dalle sue policy, valori statutari e missione, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e dalle specifiche normative di settore tempo per tempo vigenti.

Restano in ogni caso fermi i principi e le regole in materia stabiliti negli Statuti delle singole società del Gruppo.

¹ I termini indirizzo, coordinamento e controllo si intendono ai sensi degli artt. 2497 c.c. e successivi e art. 2359 del c.c.

3. Normativa di riferimento

- Regolamento UE 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB") – articoli 19, 23, 53, 67 e 136
- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - Parte III Capitolo 11
- Circolare Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati
- Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – "Istruzioni di Vigilanza per le banche" – Titolo II Capitolo 3
- Delibera 29 luglio 2008 n. 277 (Delibera CICR) - Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati
- "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, con "Nota di chiarimenti" del 19 febbraio 2009
- Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni
- IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
- Articoli 2359 - Società controllate e società collegate; 2373 - Conflitto di interessi; 2391 - Interessi degli amministratori; e 2391bis - Operazioni con parti correlate - del Codice Civile.

Nell'ambito della normativa interna vale sempre il rispetto del Codice Etico e di tutte le Policy in vigore, con le quali la tematica oggetto del presente documento può avere punti di contatto.

4. Definizioni

1. "Capogruppo": Banca Etica
2. "Gruppo": le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall'articolo 93 del TUF;
3. "Società del Gruppo": la Capogruppo e le Controllate
4. "Joint venture": accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;
5. Per **parti correlate** si intendono, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o con un intermediario vigilato appartenente al Gruppo:
 - a. l'esponente aziendale, ossia quel soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca o un intermediario vigilato appartenente al Gruppo. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci, nonché il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
 - b. il partecipante, ossia quel soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
 - c. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del consiglio di amministrazione della Banca o un intermediario vigilato appartenente al Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una Società del Gruppo è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
 - e. i soggetti che partecipano ad una "joint venture" assieme a Società del Gruppo.
6. Per **soggetti connessi**, si intendono:

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai punti b. e c. della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- un'entità nella quale uno degli esponenti aziendali e/o dei dirigenti con responsabilità strategiche o uno stretto familiare di tali soggetti eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 % dei diritti di voto.

7. Per **soggetti collegati** si intende l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole Controllate appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla Capogruppo per l'intero gruppo bancario (ovvero il perimetro dei Soggetti Collegati alla Capogruppo o ad una Controllata viene esteso di conseguenza a tutto il gruppo).

8. Per **controllo**, ai sensi dell'articolo 23 T.U.B., si intendono:

- i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
- il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante;

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

9. Per **influenza notevole**, si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- a) essere rappresentati nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

- c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite in seguito –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

10. Per **stretti familiari**, si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
11. Per **intermediari vigilati**, si intendono le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno fondi propri individuali superiori al 2 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.
12. Per **fondi propri**, si intende l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
13. Per **Amministratore Indipendente**, si intende, solo ai fini della presente Policy, l'amministratore, il consigliere in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della Banca e dalle Disposizioni sul Governo Societario e che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del codice civile.
14. Il **Comitato Parti Correlate** è un organo consultivo, composto dagli Amministratori Indipendenti, istituito ai sensi della Delibera Consob n. 17221 e delle Istruzioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010. Il Comitato è dotato di un proprio Regolamento, adottato con la citata delibera, cui si rimanda per gli aspetti legati al suo funzionamento.
15. Per **operazione con Soggetti Collegati**, si intende qualsiasi transazione (finanziamenti, contratti, ecc..), conclusa dalla Banca o da una Controllata, con Soggetti Collegati che comporta, ad esempio, assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

5. Ambito di applicazione

La presente Policy si applica alle operazioni di seguito elencate e concluse con i Soggetti Collegati, una volta che la Banca o la Controllata abbia provveduto alla relativa identificazione.

5.1 Identificazione Soggetti Collegati

La responsabilità del censimento periodico e dell'aggiornamento dell'insieme dei Soggetti Collegati di Gruppo è in capo alla funzione che presidia le Parti Correlate.

L'elenco dei Soggetti Collegati è disponibile all'interno della intranet aziendale e le relative informazioni sono consultabili da parte di tutte le Unità Organizzative interne; le Controllate sono allineate periodicamente dalla funzione Parti Correlate.

È onere della singola Unità Organizzativa/Controllata interessata verificare che la controparte/il cliente dell'operazione sia identificato come Soggetto Collegato nell'anagrafica di Gruppo e che, nel caso in cui la controparte/il cliente dell'operazione risulti un Soggetto Collegato, l'operazione rientri nella definizione di "Operazione con Soggetti Collegati", secondo quanto indicato all'interno del Capitolo "Definizioni", per avviare l'iter procedurale declinato nel Regolamento vigente in materia di operazioni con Soggetti Collegati.

5.2 Tipologie di Operazioni

Operazioni di maggiore rilevanza

Le **operazioni di maggiore rilevanza** sono definite tali se il relativo controvalore in rapporto ai fondi propri consolidati, definiti nell'ultimo documento ufficialmente redatto, è superiore alla soglia del 5%.

Per controvalore² si intende:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value degli stessi determinato alla data dell'operazione;
- per le operazioni di finanziamento e concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, sono definite di maggiore rilevanza le operazioni per le quali il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del Gruppo è maggiore del 5%.

Per totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione si intende:

- per le operazioni che hanno effetto sul perimetro di consolidamento, il valore del totale dell'attivo dell'entità;
- per le operazioni che non hanno effetto sul perimetro di consolidamento, qualora siano acquisizioni di partecipazioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte, oppure, qualora siano cessioni di partecipazioni, il corrispettivo dell'attività ceduta;
- per le operazioni diverse dalle precedenti, qualora siano acquisizioni di altre attività, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività, oppure qualora siano cessioni di altre attività, il valore contabile delle stesse.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato e non disciplinate da delibere quadro, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazioni di minore rilevanza

Le **operazioni di minore rilevanza** sono definite tali in quanto sono diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e da quelle di carattere esiguo.

Operazioni a carattere omogeneo

Le **operazioni a carattere omogeneo** sono definite tali, indipendentemente dalla maggiore o minore rilevanza, qualora siano sufficientemente determinabili a priori e siano omogenee tra di loro, in termini di

² Ai sensi dell'Allegato B – Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza" – del Capitolo 11, Parte III della Circolare 285/2013.

condizioni applicate e caratteristiche generali. Per tali operazioni, qualora siano effettuate continuativamente con specifiche categorie di Soggetti Collegati, è possibile predisporre apposite **delibere quadro**, verificate, come successivamente specificato, dagli Amministratori Indipendenti e nel rispetto delle singole procedure applicabili (maggiore o minore rilevanza), in base all'ammontare massimo prevedibile delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro devono:

- avere una durata limitata ad un anno;
- rispettare i requisiti di specificità, omogeneità delle operazioni previste e determinabilità delle stesse;
- prevedere un plafond massimo a livello consolidato³, continuativamente verificato;
- prevedere un'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione in merito alla loro attuazione.

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro che rispettino le condizioni sopra riportate non sono soggette alle regole deliberative previste.

Le fattispecie che la Banca prevede possano essere tipicamente gestite sono (elenco non esaustivo) mediante delibere quadro, in quanto rispettano i requisiti precedentemente elencati, sono:

- l'operatività in conto proprio della Banca (negoiazione di strumenti finanziari);
- gli affidamenti/concessione di prestiti agli esponenti aziendali e relativi soggetti connessi.

Esenzioni e deroghe all'applicazione della disciplina

È possibile derogare totalmente o in parte alle disposizioni richiamate nella presente Policy per le operazioni di seguito elencate⁴.

- **Operazioni ordinarie**

Le **operazioni ordinarie** sono definite tali se effettuate a condizioni standard o di mercato, se sono di minore rilevanza, e se, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo. I criteri che l'operazione deve soddisfare sono la riconducibilità all'ordinaria attività, l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

Il Gruppo considera tipicamente ordinarie le operazioni che comportino l'erogazione di servizi di valore unitario rilevante a clientela o controparti rientranti nella normale operatività del Gruppo, e per i quali la Capogruppo o le Controllate ricevano una fee o una commissione oggettivamente quantificabile, di mercato, quali a titolo d'esempio non esaustivo, l'erogazione di servizi di consulenza da parte delle Controllate e di concessione del credito mediante tecniche standard ed alle condizioni riportate nei fogli informativi della Banca. Tali operazioni si contraddistinguono, inoltre, per la semplicità dello schema economico-contrattuale e per la tipologia di controparte.

Relativamente alle operazioni ordinarie, il Gruppo prevede di non applicare i presidi previsti in fase pre-deliberativa e di delibera (descritte nel seguito) a patto che:

- la relativa delibera/decisione contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine l'organo che ha poteri deliberativi in materia verifica il rispetto delle condizioni di ordinarietà⁵, provvedendo, in caso contrario, ad applicare i presidi previsti per le operazioni di minore/maggiore rilevanza;
- venga fornita al Comitato Parti Correlate una informativa ex post sulle operazioni concluse, anche su base aggregata, al fine di consentire un adeguato monitoraggio delle stesse e formulare eventuali osservazioni all'organo deliberante.

³ Ai fini della fissazione del plafond, il Gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

⁴ Le esenzioni parziali e totali elencate vanno ad integrare le esenzioni riportate ai punti b) – c) – d) previste al punto 15 delle Definizioni, che per brevità non vengono riportate.

⁵ Riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico – contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia della controparte.

- **Operazioni di carattere esiguo**

Le operazioni di carattere esiguo sono definite tali se hanno un controvalore non superiore a quello previsto dalla definizione all'interno delle Nuove Disposizioni di vigilanza⁶. Per tali operazioni il Gruppo non applica i presidi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera, tenendo comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di carattere esiguo compiuto in regime di esenzione.

Anche in considerazione della modifica del 10 dicembre 2020 apportata alla Delibera Consob n. 17221 (determinazione dell'importo soglia per le operazioni di importo esiguo sulla base di criteri differenziati considerando almeno la natura della controparte – persona fisica o giuridica), la Banca ha stabilito le seguenti soglie al di sotto delle quali si determina una operazione di importo esiguo:

- Euro 250.000 per le persone giuridiche;
- Euro 150.000 per le persone fisiche.

- **Operazioni infragruppo**

Per le operazioni infragruppo, in linea con quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, è prevista la disapplicazione totale dei presidi successivamente definiti, in aggiunta a quanto indicato all'art. 4. Definizioni

punto 15, qualora sia verificata la seguente regola, cioè qualora siano società controllate non totalitariamente o società sottoposte a influenza dominante, a patto che si prevedano comunque dei flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno semestrale, un adeguato monitoraggio da parte degli Amministratori Indipendenti su tali tipologie di operazioni. Tale esenzione non è valida qualora nell'operazione vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati, ossia il soggetto collegato detenga più del 20% della controllata o della società soggetta ad influenza notevole. In tal caso si seguirà l'iter procedurale previsto successivamente per le operazioni di minore/maggiore rilevanza.

5.3 Deliberazione operazioni con Soggetti Collegati

La deliberazione delle operazioni con Soggetti Collegati, in coerenza con le Nuove Disposizioni di Vigilanza, è articolata in due fasi:

- pre-deliberativa o istruttoria
- deliberativa.

Le attività svolte in ciascuna fase sono declinate all'interno dell'apposito Regolamento in materia di Operazioni con Soggetti Collegati, al quale si rimanda per i relativi dettagli.

In ciascuna fase sono coinvolti diversi attori del Gruppo, con ruoli e responsabilità differenti, descritte nel capitolo specifico della presente Policy.

5.4 Delibere assunte in casi di urgenza

Le disposizioni indicate non si applicano ai casi di urgenza indicati all'art. 39 dello Statuto Sociale, a condizione che il carattere di urgenza sia riconducibile a circostanze oggettive, comprovate dal soggetto che decide di eseguire l'operazione in questione.

5.5 Limiti alle attività di rischio

⁶ Per operazioni di carattere esiguo si intendono le operazioni per le quali il controvalore di ciascuna operazione non eccede: per le banche i cui fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le banche i cui fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei fondi propri. Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell'ambito delle operazioni di maggiore rilevanza.

Limiti consolidati

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti riferiti ai fondi propri consolidati di Banca Popolare Etica (indicati nell'Allegato A).

Oltre a quanto sopra si dovranno osservare le disposizioni in materia di limiti alle attività di rischio, come anche riportate nel Regolamento del Credito della Banca.

Limiti individuali per le banche appartenenti al Gruppo Bancario

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente al Gruppo Bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento dei fondi propri individuali (Allegato A). Per il calcolo del limite individuale la singola banca appartenente al Gruppo Bancario considera le proprie attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo.

Modalità di calcolo⁷

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (Regolamento UE 575/2013 sui requisiti prudenziali degli enti creditizi - Parte Quattro Grandi Esposizioni).

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni previste dall'articolo 390, par. 6, del CRR:

- a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;
- c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
- d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati è assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Società del Gruppo o della Capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile, tramite un apposito piano di rientro.

5.6 Segnalazioni prudenziali

⁷ Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 2

Le segnalazioni afferenti ai soggetti collegati sono indirizzate a Banca d'Italia secondo le modalità (base individuale, base consolidata), gli "schemi informativi" (attività di rischio, operazioni), la frequenza (trimestrale o annuale a seconda dello "schema") ed in generale sulla base delle istruzioni operative stabilite dalla normativa di riferimento⁸. La segnalazione è effettuata avendo a riferimento i soggetti collegati definiti a livello di Gruppo.

6. Ruoli e responsabilità

L'Unità Organizzativa coinvolta nell'operazione ha l'onere di informare la funzione che presidia le Parti Correlate della Capogruppo in merito all'opportunità di attivare le procedure deliberative, in caso di operazioni assoggettabili ai presidi, e di predisporre la documentazione necessaria a suffragare l'ipotesi.

La funzione che presidia le Parti Correlate della Capogruppo, oltre ad occuparsi del censimento dei Soggetti Collegati e del relativo monitoraggio, verifica le caratteristiche dell'operazione ai fini delle disposizioni in materia di Parti Correlate, con l'eventuale supporto del Comitato Parti Correlate.

Inoltre, la funzione:

- rappresenta il referente primo per le Controllate del Gruppo;
- coinvolge il Comitato Parti Correlate nella fase di trattativa e istruttoria preliminare delle operazioni di maggiore rilevanza;
- informa il Comitato Parti Correlate in merito alle operazioni di minore rilevanza;
- richiede un parere preventivo del Collegio Sindacale, nel caso in cui il Comitato Parti Correlate esprima un parere negativo o condizionato a rilievi in merito all'esecuzione di un'operazione a maggiore rilevanza;
- fornisce adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'esecuzione delle operazioni, fornendo un aggiornamento periodico;
- in occasione di operazioni di maggiore rilevanza predispone, unitamente all'Unità Organizzativa di riferimento, un documento informativo per le Autorità di Vigilanza;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di delibere quadro per le categorie di "operazioni a carattere omogeneo", con il parere del Comitato Parti Correlate;
- verifica, congiuntamente alla funzione aziendale deputata alla relativa predisposizione ed invio, le segnalazioni dovute a Banca d'Italia in relazione alle operazioni con soggetti collegati, al fine di garantirne la completezza e correttezza.

In quanto Organo consultivo, il Comitato Parti Correlate esprime pareri motivati, non vincolanti, prima dell'approvazione di un'operazione con Soggetti Collegati, in ordine alla regolarità formale e sostanziale dell'operazione stessa, nonché in ordine all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è riservato il compito di deliberare obbligatoriamente le singole operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti Collegati effettuate dalla Capogruppo e di esprimere una valutazione preventiva sulle analoghe operazioni effettuate delle Controllate.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, a differenza di quanto previsto dalle procedure e dai regolamenti ad oggi in vigore, le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte della Direzione Generale/delle Controllate, di operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali qualora vedano coinvolti Soggetti Collegati e non siano di carattere esiguo.

⁸ Circolare Banca d'Italia n. 286/2013 - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati

Spetta al Consiglio l'approvazione di un piano di rientro dal superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati, su proposta del Direttore Generale e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Resta inteso che la **competenza di deliberare le operazioni di minore rilevanza è da intendersi attribuita in base alle deleghe di poteri** previste dai vari regolamenti e procedure aziendali.

Il Collegio Sindacale esprime un proprio parere, non vincolante e comunque motivato, sull'eventualità di compiere un'operazione a maggiore rilevanza, qualora il Comitato Parti Correlate abbia dato un giudizio negativo o condizionato a rilievi.

L'Assemblea dei Soci è informata, alla prima occasione utile, delle operazioni deliberate in via d'urgenza, in merito alle quali esprime un voto non vincolante.

Nel caso di operazioni con Soggetti Collegati le Società appartenenti al Gruppo Bancario danno adeguata informativa alla Capogruppo circa la natura e l'ammontare dell'operazione prima della deliberazione dell'organo deliberante competente, onde consentire alla funzione aziendale della Capogruppo deputata alle segnalazioni periodiche agli Organi di vigilanza di predisporre, tramite l'applicazione informatica dedicata, le segnalazioni previste in materia di operazioni con soggetti collegati.

6.1 Funzioni di controllo

La **Funzione di Compliance e Antiriciclaggio**:

- valuta, ex ante, la rispondenza al quadro normativo delle politiche adottate per:
 - l'individuazione delle operazioni a cui è applicabile la disciplina sui Soggetti Collegati e delle operazioni esenti;
 - la deliberazione delle operazioni con Soggetti Collegati;
- verifica, ex post, che l'iter procedurale adottato dal Gruppo per la valutazione delle operazioni con i Soggetti Collegati sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto, del Codice Etico o di altri standard di condotta applicabili al Gruppo, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali connessi.

Alla **Funzione di Risk Management** compete:

- la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati;
- la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- i controlli della coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

La **Funzione Internal Audit** verifica periodicamente l'effettiva rispondenza delle prassi operative alle politiche approvate in tema di operazioni con i Soggetti Collegati e alla normativa. Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà la rilevanza ai fini di una pronta informativa alla Banca d'Italia. Gli esiti della verifica condotta dall'Internal Audit sono portati, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea.

7. Revisione della Policy

La presente policy è soggetta a revisione periodica almeno triennale, previo parere preventivo del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale.

E' richiesta la revisione della policy in caso di variazione della normativa di riferimento, nonché alla luce dell'esperienza di applicazione della stessa e/o di eventi/condizioni/modifiche interne alla Banca tali da richiedere un aggiornamento.

Laddove non si verificano le condizioni esposte, sarà predisposta un'opportuna informativa per il Consiglio di Amministrazione.

Allegato A

**Livelli prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati
riferiti ai Fondi Propri consolidati e individuali**

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti Consolidati	5%	Parti correlate NON Finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti Correlate		
		7,5%	10%	20%
Limiti Individuali	20%			

I limiti quantitativi sono rapportati ai fondi propri di Gruppo e rappresentano la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati.

Ai fini del calcolo di finanziabilità rileva il valore minore tra la percentuale di fondi propri consolidati per singola categoria e la percentuale dei fondi propri individuali (20%).

Qualora nell'ambito del Gruppo vi siano una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.